

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 34/2021**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
 - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
 - Al Sig. Direttore del Settore Amministrativo
- Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili e Penali
 - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
 - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it)
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
 - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
 - p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Addì, 23 aprile 2021

Oggetto: proroga al 31.7.2021 del termine di efficacia del decreto n. 83/2020 dell'1.12.2020 di questa Presidenza sulle ulteriori disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, sul numero di cause da trattare in ciascuna udienza del dibattimento penale per evitare assembramenti di persone nelle aule, nei corridoi e nei locali interni del Tribunale e degli Uffici G.d.P. del circondario

Visto il decreto n. 61/2020 del 26.10.2020 con il quale questo Presidente ha assunto determinazioni per l'innalzamento dei livelli di prevenzione sanitaria nella situazione emergenziale derivante dalla pandemia di Covid-19 e per la riorganizzazione dei ruoli GOP e dei giorni di udienza della sezione penale in vista dell'inserimento del MOT, nominato con D.M. 12 febbraio 2019, dott. Antonio D'Anello;

visto il decreto n. 64/2020 del 28.10.2020 con il quale sono state assunte ulteriori disposizioni per fronteggiare la risalita della curva epidemiologica dei nuovi contagi da Covid-19;

visto e richiamato il decreto n. 83/2020 dell'1.12.2020 con il quale, sempre nell'ambito delle determinazioni dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale e regionale, in sintesi:

- 1) si è ritenuto congruo prevedere, affinché il ruolo di udienza fosse tale da rendere sostenibile l'osservanza delle misure di prevenzione anti coronavirus, per ciascuna udienza dibattimentale da celebrarsi nel Tribunale e negli Uffici del Giudice di Pace del circondario:
 - a. un limite massimo di dieci processi;
 - b. solo con riferimento al Giudice di Pace di Lagonegro e soltanto fino alla data del 31.12.2020, un limite massimo di sei processi;
- 2) si è disciplinata la concreta organizzazione dell'udienza, mediante la previsione di un programma da pubblicare nei termini e nei modi previsti, con l'indicazione dei processi da trattare e di quelli da rinviare, e la individuazione dei criteri di priorità in base ai quali effettuare siffatta selezione;
- 3) si è previsto che il decreto n. 83/2020 avesse efficacia sino al 31.1.2021, data alla quale, all'epoca della sua adozione, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 era stato prorogato per effetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 e dell'art. 1 del decreto legge n. 125/2000;

visto e richiamato il decreto n. 5/2021 del 29.1.2021 con il quale questa Presidenza ha stabilito la proroga del termine di efficacia del decreto n. 83/2020 fino al 30.4.2021, avendo il Consiglio dei Ministri con il decreto legge n. 2/2021 del 14.1.2021 deliberato la proroga dello stato di emergenza fino alla predetta data;

rilevato che sulla G.U. n. 79 dell'1.4.2021 è stato pubblicato il d.l. dell'1.4.2021 n. 44, con il quale, tra l'altro, in forza dell'art. 6, sono state prorogate fino al 31.7.2021 le norme attualmente vigenti destinate a disciplinare le attività giurisdizionali dettate dal d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), per le quali era stato fissato il 30.4.2021 quale termine finale di vigenza;

rilevato che sulla G.U. n. 96 del 22.4.2021 è stato pubblicato il d.l. del 22.4.2021 n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), con il quale, tra l'altro, sono

stati prorogati dal 30.4.2021 al 31.7.2021 i termini correlati con lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato che la situazione epidemiologica, a livello locale, resta preoccupante, tant'è che con decreti n. 4/21 del 21.1.2021 e n. 263/21 di prot.llo del 22.1.2021 questa Presidenza ha disposto la sospensione delle udienze civili in presenza e delle udienze penali nel Tribunale e negli Uffici del Giudice di Pace del circondario nel periodo compreso tra il 22.1.2021 e il 30.1.2021, a seguito dell'accertamento di casi di positività al Covid-19 nell'attiguo Ufficio della Procura di Lagonegro, e poi ancora con decreto n. 27/2021 del 30.3.2021 sono state rinviate le udienze dinanzi all'Ufficio GIP/GUP dal 30.3.2021 all'1.4.2021, a seguito dell'accertamento di un caso di positività tra il personale amministrativo del predetto Ufficio;

ribadita la necessità e l'urgenza di assicurare, ante omnia, le esigenze di salute pubblica nell'Ufficio, a tutela del personale, dell'utenza e del pubblico;

ritenuto allora necessario prorogare il regime stabilito con il decreto n. 83/2020, che ha incontrato l'adesione del personale giudiziario e amministrativo, nonché dell'avvocatura, e ha concretamente permesso di prevenire pericolosi assembramenti nei locali del Tribunale di Lagonegro e dei Giudici di Pace del circondario;

ritenuto congruo individuare nuovamente quale termine temporale di riferimento la data attualmente stabilita dal Governo per la protrazione della normativa emergenziale, sia in materia di attività giurisdizionali, sia in termini più generali;

sentito il Presidente della Sezione Penale;

sentito il magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per gli Uffici del Giudice di pace del circondario e il magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale;

sentito il Procuratore della Repubblica;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;

sentito il Presidente della Camera Penale di Lagonegro;

Sulla base di quanto osservato,

DECRETA

il termine di efficacia del decreto n. 83/2020 dell'1.12.2020 è prorogato **fino al 31.07.2021**, con riserva di anticiparlo ovvero di prorogarlo ulteriormente secondo l'andamento della situazione epidemiologica in atto o il sopraggiungere, in materia, di diverse disposizioni normative; pertanto:

1. Numero di cause da trattare in udienza: in tribunale e negli uffici del Giudice di Pace del circondario, riguardo al numero dei processi da trattare nelle udienze del dibattimento penale, affinché nelle aule e nei corridoi e nei locali interni dell'Ufficio siano evitati assembramenti di persone in funzione di prevenzione dall'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, occorre che il ruolo d'udienza sia tale che il volume delle attività da svolgere renda sostenibile l'osservanza delle misure di prevenzione anti coronavirus e, allo scopo, si ritiene congruo prevedere per ciascuna udienza:

un limite massimo di dieci (10) processi;

2. Decreto di programmazione dell'udienza: la concreta organizzazione dell'udienza sarà fissata dal giudice in un programma che sarà trasmesso almeno tre giorni prima dell'udienza all'Ordine forense ed alla Procura della Repubblica, con la specifica indicazione degli eventuali processi da rinviare nel caso di ruoli già formati in precedenza.

3. Contenuto del programma d'udienza:

3.1. I rinvii dei processi indicati nel programma d'udienza saranno disposti:

- all'inizio della prima fascia d'orario dell'udienza;
- in presenza di un difensore di ufficio designato dal COA e dalla Camera Penale (salvo per i processi con difensori di altro Foro) che assumerà la funzione di difensore ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p.

3.2 In tribunale, nella scelta dei processi da trattare sarà data priorità:

- ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale o di sicurezza;
- a quelli prossimi al maturare della prescrizione;
- ai processi iscritti sul registro generale del tribunale da più di tre anni;
- a quelli con parti civili costituite;
- a quelli valutati dal giudice, anche su istanza di un difensore o del Procuratore della Repubblica, di particolare urgenza o rilevanza.

3.3. Negli uffici del Giudice di Pace del circondario, nella scelta dei processi da trattare sarà data priorità:

- ai procedimenti afferenti a reati prossimi alla prescrizione;
- ai procedimenti in cui occorra assumere prove non rinviabili, ai sensi degli artt. 18 D.lgs. 274/2000 e 467 c.p.p.
- ai processi introdotti con presentazione immediata dell'imputato, ai sensi degli artt. 20 e 20 bis D.lgs. 274/2000;
- ai procedimenti iscritti sul registro generale del Giudice di Pace da più di tre anni;
- ai processi con parti civili costituite;
- ai procedimenti valutati dal Giudice Onorario di Pace, anche su istanza delle parti, di particolare urgenza o rilevanza.

MANDA

all'Ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- sia pubblicato sul sito web del Tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del Foro di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Luigi Pentangelo)

